

Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

Modifica dell'8 novembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sull'equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoverso 3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM),

Art. 2 cpv. 2 lett. c e 3

² Prima di entrare in servizio, i militari:

- c. fanno modificare o cambiare i capi d'uniforme che non sono più della misura giusta.

³ Gli organi incaricati della chiamata possono designare altri articoli da portare con sé in servizio militare.

Art. 3 cpv. 2 primo periodo

² Di regola, la Base logistica dell'esercito (BLEs) provvede all'adattamento durante il servizio militare. ...

Art. 4 cpv. 3

³ I militari che restituiscono oggetti d'equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva

¹ In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, presso la BLEs: ...

¹ RS 514.10

² RS 510.10

Art. 7 Ritiro cautelativo dell'arma personale

¹ Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell'arma personale, quest'ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso la BLEs.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide entro dodici mesi se l'arma è definitivamente ritirata o riconsegnata al militare.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dalla BLEs al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole.

² Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell'equipaggiamento e il suo deposito.

Art. 11 cpv. 1 lett. b e d nonché 3 e 4

¹ Quando lasciano l'esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d'assalto se:

- b. negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a 300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari;
- d. confermano per scritto che non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 1997³.

³ Prima della cessione, il fucile d'assalto è trasformato dalla BLEs in un'arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.

⁴ Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.

Art. 12 cpv. 1 lett. c e 3

¹ La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se:

- c. confermano per scritto che non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 1997⁴.

³ Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.

*Art. 13**Abrogato*

³ RS 514.54

⁴ RS 514.54

II

¹ Eccettuato l'articolo 11 capoverso 1 lettera b, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² L'articolo 11 capoverso 1 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2010.

8 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

